



CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
(Provincia di Brindisi)

ORIGINALE

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n.23 del 03-04-2020

OGGETTO	MISURE PER IL CONTENIMENTO EPIDEMIOLOGICO DA COVID -19; SANIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI BANCOMAT ED EROGATORI DI CARBURANTE.
----------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono state dettate disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successive modificazioni nonché misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.;"

VISTO da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la propria ordinanza n. 21 del 03.04.2020 con la quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le seguenti ordinanze commissariali.

- 1) Ordinanza n. 14 del 10 marzo 2020, ad oggetto “*Disposizione ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19*”;
- 2) Ordinanza n. 15 del 10 marzo 2020, ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- 3) Ordinanza n. 16 del 12 marzo 2020, ad oggetto “*DPCM 11 marzo 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale- Individuazione attività indifferibili da rendersi in presenza e provvedimenti conseguenti.*”;
- 4) Ordinanza n. 20 del 19 marzo 2020, ad oggetto “*Sospensione mercato settimanale del sabato*”;

RITENUTO necessario, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, intervenire con ulteriori misure prescrittive volte a potenziare le misure di contenimento dei rischi di contagio;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000 articolo 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. E' prescritto, ai titolari/conduuttori di punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio del Comune di Ceglie Messapica, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in ogni loro componente;
2. È prescritto alle Direzioni degli istituti bancari, finanziari, alle sedi postali ed agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio del Comune di Ceglie Messapica, che hanno in uso dispositivi pos e postazioni bancomat, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente;
3. La presente Ordinanza avrà efficacia fino al 13 aprile 2020, fatte salve nuove disposizioni ed un maggior termine al permanere dell'emergenza epidemiologica;
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, che deve intendersi posto in capo anche ai titolari di esercizi commerciali, poiché tenuti a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni, salvo che non costituisca un più grave reato, sarà punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;
5. Avverso la presente disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
6. La presente ordinanza sarà inviata alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri per i controlli conseguenti;
7. La presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ceglie Messapica.

Ceglie Messapica, li 03-04-2020

Il Commissario Straordinario
Cicoria Pasqua Erminia